

Ufficio federale dell'energia

Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari

Rapporto esplicativo

giugno 2007

I. Introduzione

La Legge federale sull'energia nucleare del 21 marzo 2003 (LENu, SR 732.1) e l'Ordinanza sull'energia nucleare del 10 dicembre 2004 (OENu, SR 732.11) sono entrate ambedue in vigore il 1° febbraio 2005. Queste due basi legali contengono le disposizioni di base per la sicurezza degli impianti e dei materiali nucleari.

L'articolo 9 OENu descrive i requisiti fondamentali per la sicurezza. La protezione degli impianti nucleari e dei materiali nucleari da sabotaggio, da azioni violente o da furti deve quindi fondarsi su un sistema di difesa graduale, che comprende misure edilizie, tecniche, organizzative, di personale e amministrative. Secondo l'articolo 9 capoverso 3 OENu il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni deve disciplinare in un'ordinanza i principi per le ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza.

Nel presente avamprogetto di ordinanza vengono fissati i requisiti generali validi per le ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza. Dato il contenuto particolarmente delicato dell'ordinanza non vengono presentate ipotesi di pericolo o misure di sicurezza specifiche, che potrebbero permettere di risalire all'entità delle misure di protezione concrete. Le ipotesi specifiche di pericolo come pure le misure di sicurezza vengono fissate in una direttiva classificata "segreta" o in un rapporto di sicurezza classificato pure come "segreto".

II. Spiegazione delle singole disposizioni

Sezione 1: Oggetto e obiettivi di protezione

Art. 2 Obiettivi di protezione

Gli obiettivi di protezione si orientano in particolare secondo la convenzione del 26 ottobre 1979 sulla protezione fisica del materiale nucleare e secondo le raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), in particolare secondo la direttiva INFCIRC/225/Rev.4 "THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL AND NUCLEAR FACILITIES".

Sezione 2: Ipotesi di pericolo

Art. 3 Ipotesi di pericolo

Le ipotesi di pericolo servono da base per stilare le misure di sicurezza da adottare. Esse contengono, tra l'altro, indicazioni sui tipi di attacco e i mezzi utilizzati, con i quali bisogna contare in caso di tentativo di sabotaggio. Per diminuire le possibilità di riuscita di un attacco le ipotesi di pericolo sono classificate come „segrete“.

Dato il potenziale di pericolo molto variabile, le centrali nucleari, gli impianti di ricerca e il trasporto di materiale nucleare presentano ipotesi di pericolo diversi.

Le ipotesi di pericolo valgono per il settore civile e non considerano gli attacchi militari.

Sezione 3: Misure di sicurezza

Art. 4 Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza mirano a garantire la sicurezza nucleare contro interventi non autorizzati. In questo modo si vuole impedire che le sostanze radioattive che possono arrecare danni alla popolazione o all'ambiente vengano liberate in modo mirato. Inoltre deve essere evitato il furto di materiale nucleare che potrebbe servire a costruire armi nucleari.

I potenziali autori devono essere distolti dal loro intento e riconosciuti nel caso di un attacco. Inoltre, grazie alle misure di sicurezza, l'offensiva deve essere ritardata per permettere alla polizia di giungere sul luogo dell'attacco e approntare le misure di difesa.

Le misure di sicurezza elencate nell'articolo 4 corrispondono alle raccomandazioni dell'AIEA.

Art. 5 Misure di sicurezza edilizie e tecniche

Gli impianti nucleari dispongono già di molteplici sistemi edilizi e tecnici allo scopo di impedire o riconoscere accessi non autorizzati. Essi devono corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza edilizie si tratta in particolare di interventi per evitare il passaggio (ad es. blocchi di sassi, fosse, sbarramenti di cemento), delimitare il perimetro con recinzioni e muri, per circondare l'area, e di barriere di cemento che presentano resistenze diverse.

Per quanto riguarda le misure tecniche di sicurezza si tratta in particolare di controlli dell'accesso, sistemi di intercettazione, di gestione dell'allarme e di visualizzazione (ad es. videocamere di sorveglianza, impianti d'allarme e sistemi d'identificazione biometrici).

Art. 6 Misure di sicurezza organizzative e amministrative

Queste misure di sicurezza comprendono in particolare gli interessi del servizio di vigilanza e l'impiego della polizia cantonale, ma anche le procedure di accesso e di intervento.

Diversi ambiti sono già regolati in altre disposizioni, ad es. nell'Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (RS 732.143.2), nell'Ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (RS 732.143.1) e nell'Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell'ambito degli impianti nucleari (RS 732.143.3).

Contrariamente alle misure indicate nell'articolo 5, le misure di sicurezza organizzative e amministrative possono essere modificate in breve tempo a dipendenza della situazione di pericolo contingente.

Art. 7 Rispetto delle misure di sicurezza

Il rispetto delle misure di sicurezza concrete è da dimostrare tramite il rapporto di sicurezza. Esso deve esistere per tutti gli impianti e viene verificato periodicamente. I rapporti di sicurezza sono classificati e quindi non accessibili al pubblico.

Sezione 4: Collaborazione tra gli uffici federali

Art. 8 Servizi d'informazione

A tutt'oggi è attivo un gruppo di lavoro "Protezione dal sabotaggio negli impianti nucleari svizzeri", dove i rappresentanti del Servizio per l'analisi e la prevenzione e del Servizio d'informazione strategico svolgono questi compiti. Il gruppo di lavoro è stato creato dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001 allo scopo di fornire appoggio all'UFE.

Art. 9 Centrale nazionale di allarme

Le raccomandazioni dell'AIEA prevedono che determinati trasporti di materiale nucleare debbano essere sorvegliati da una centrale di trasporto. La Centrale nazionale di allarme, su mandato dell'Ufficio federale

dell'energia, si assume già i compiti della centrale di trasporto.